

N.R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Di Salvo	Presidente
dott. Maurizio Manzi	Giudice
dott.ssa Enrica Ciocca	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. [REDACTED] del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:

FALLIMENTO DELLA la SOCIETA' S.R.L. N. [REDACTED] **IN LIQUIDAZIONE**, C.F. e P.I. [REDACTED] con sede legale in [REDACTED] (RM) al [REDACTED] in persona del Curatore Fallimentare, rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado Mattarelli, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Roma alla [REDACTED] come da procura depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione in riassunzione

ATTORE

contro

la SOCIETA' S.R.L., P.I. [REDACTED] con sede in [REDACTED] (LT) al [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nonché

PARTE C.F. [REDACTED] nato a [REDACTED] (LT) il [REDACTED] nonché

PARTE C.F. [REDACTED] nato a [REDACTED] (LT) in data [REDACTED] rappresentati e difesi dall'Avv. [REDACTED] elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale in Roma alla [REDACTED] come da procura depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTI

nonché

PARTE C.F. [REDACTED] nato a [REDACTED] (FC) il [REDACTED]
rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato presso il suo studio
professionale in [REDACTED] (LT) alla [REDACTED] come da procura depositata in via
telematica unitamente alla comparsa di costituzione

CONVENUTO

OGGETTO: Azione revocatoria di atto di scissione

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PARTE ATTRICE: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta:*

1) In via principale, per le ragioni indicate in narrativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 66 l. fall e 2901 c.c., revocare e dichiarare inefficace l'“atto di scissione parziale in favore di società di nuova costituzione” del [REDACTED] a rogito del Notaio in Latina, Dott. [REDACTED] quale sono stati assegnati in favore della la SOCIETA' [REDACTED] S.r.l., con sede in [REDACTED] c.f. [REDACTED] i beni rapporti e comunque asset materiali ed immateriali ivi descritti, ivi inclusi i beni immobili indicati anche nella nota di trascrizione del [REDACTED] reg. [REDACTED] dell'Ufficio Provinciale di Latina e segnatamente:

nat. CO,

ordinare in favore del Fallimento di la SOCIETA' [REDACTED] S.r.l. in liquidazione la restituzione di, o comunque autorizzare l'esecuzione su, tutti i beni indicati nel suddetto atto da revocare, unitamente a tutti i beni aziendali, comunque, ad oggi detenuti e di proprietà della società la SOCIETA' [REDACTED] S.r.l., trattandosi di beni acquisiti da detta società per effetto dell'esercizio delle aziende pervenute in forza dell'atto di scissione da revocare e, quindi, trattandosi dei frutti dei beni oggetto di revocatoria;

2) sempre in via principale, per le ragioni indicate in narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità e l'obbligo solidale della società la SOCIETA' [REDACTED] S.r.l., con sede in [REDACTED] (LT), [REDACTED] c.f. e p. iva [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché del sig. PARTE [REDACTED] nato a [REDACTED] (LT) il [REDACTED] ed ivi residente alla [REDACTED] c.f. [REDACTED] nonché del sig. PARTE [REDACTED] nato a [REDACTED] (FC) il [REDACTED] e residente in [REDACTED] (RM), [REDACTED] c.f. [REDACTED] al risarcimento in favore del Fallimento di [REDACTED] c.f. [REDACTED]

la SOCIETA' S.r.l. in liquidazione di tutti i danni e pregiudizi indicati nell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi e, con specifico riferimento ai danni cagionati per effetto delle condotte distrattive poste in essere successivamente alla scissione, voglia per l'effetto, condannare gli stessi in solido tra di loro, al pagamento in favore di quest'ultimo della somma di Euro [REDACTED] oltre iva, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, eventualmente determinata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c.;

3) In via subordinata rispetto alle domande sopra indicate al punto 1), per le ragioni indicate in narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità e l'obbligo solidale della società

la SOCIETA' S.r.l., con sede in [REDACTED] (LT), [REDACTED] c.f. e p. iva [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché del sig. PARTE nato a [REDACTED] (LT) il [REDACTED] ed ivi residente alla [REDACTED] c.f. [REDACTED] nonché del sig. PARTE nato a [REDACTED] (LT) [REDACTED] ed ivi residente alla [REDACTED] c.f. [REDACTED] nonché del sig. PARTE nato a [REDACTED] (FC) il [REDACTED] e residente in [REDACTED] (RM), [REDACTED] c.f. [REDACTED] c.f. [REDACTED] al risarcimento in

favore del Fallimento di la SOCIETA' S.r.l. in liquidazione di tutti i danni e pregiudizi indicati nell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi con specifico riferimento ai danni cagionati per effetto della scissione societaria e delle condotte distrattive correlate, e per l'effetto voglia condannare gli stessi in solido tra di loro, al pagamento in favore di quest'ultimo della somma pari ad almeno € [REDACTED] ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, eventualmente determinata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c.

Con vittoria di spese di lite, per le quali si segnala ad ogni effetto di legge che, con provvedimento ex art. 144 D.P.R. n. 115/2002, del 19 novembre 2019, il Giudice Delegato ha dichiarato l'assenza dei fondi della procedura di Fallimento di la SOCIETA' S.r.l. in liquidazione pendente innanzi al Tribunale di Latina (n. 22/18), con conseguente ammissione dell'Istante al gratuito patrocinio."

PARTE CONVENUTA la SOCIETA' S.R.L., **PARTE** **E PARTE** "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per i motivi su esposti:

a) in via preliminare rigettare la domanda attore in quanto decorso il termine dalla pubblicazione della scissione per la presentazione della domanda revocatoria; b) rigettare la domanda attorea per l'inammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria dell'atto di scissione (da ultimo Corte di Appello di Roma [REDACTED] n. 2043); c) per l'effetto rigettare la domanda di risarcimento danni formulata nei confronti dei Sig.ri PARTE e PARTE perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre oneri ed accessori, come per legge."

PARTE CONVENUTA PARTE "In ossequio a quanto disposto dal designato Giudice Istruttore, con il provvedimento datato 7 Novembre u.s., il sottoscritto, Avv. [REDACTED] quale procuratore del sig. PARTE parte convenuta nella procedura sopra emarginata, si riporta a tutti i propri scritti difensivi, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, che in tale sede, per mera praticità, si intendono trascritte."

Nella comparsa di costituzione conclude: "Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- in via preliminare, dichiarare ormai prescritta l'esercitata azione revocatoria, essendo ampiamente decorso il previsto termine quinquennale, dichiarando, di conseguenza, l'inammissibilità della proposta domanda;

- sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della revocatoria dell'atto di scissione societaria, per tutti i motivi esposti;
- nel merito, rigettare la domanda attrice, in quanto infondata, ingiusta ed illegittima;
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, già dichiaratosi antistatario."

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione in riassunzione notificato in data [REDACTED] all'esito della declaratoria di incompetenza per materia del Tribunale Ordinario di Latina, il Fallimento della la SOCIETA' s.r.l. in liquidazione n. [REDACTED] in persona del curatore *pro tempore*, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la la SOCIETA' s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, PARTE [REDACTED] PARTE [REDACTED] e PARTE [REDACTED] al fine di proseguire il giudizio nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovava al momento della declaratoria di incompetenza, riportandosi a quanto esposto nell'originario atto di citazione.

Con l'atto introduttivo del giudizio riassunto l'attore esponeva:

- che, con sentenza n. 23 del [REDACTED] il Tribunale Ordinario di Latina, su istanza della locale Procura della Repubblica Latina, aveva dichiarato il fallimento della la SOCIETA' s.r.l. in liquidazione;
- che nell'ambito della procedura di fallimento erano stati accertati in capo alla la SOCIETA' s.r.l. in liquidazione debiti non soddisfatti per complessivi € [REDACTED] come da stato patrimoniale dichiarato esecutivo in data [REDACTED];
- che all'esito delle operazioni di inventario e di individuazione dell'attivo, non era emerso alcun cespite attivo in capo alla la SOCIETA' s.r.l. in liquidazione;
- che dalla ricostruzione della contabilità della società era tuttavia emerso che, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, questa si era trovata nella disponibilità di un ingente attivo patrimoniale, stimato dalla medesima la SOCIETA' s.r.l. in almeno € [REDACTED] attivo composto anche da beni immobili, macchinari, autoveicoli, autocarri nonché altri beni mobili, ma detto attivo era scomparso dai bilanci della la SOCIETA' s.r.l. poiché, all'esito di un'operazione di scissione parziale avvenuta il [REDACTED] tutti gli attivi patrimoniali, ivi compresa l'intera azienda, erano stati trasferiti alla costituenda la SOCIETA' s.r.l.;
- che sin dal momento della scissione la la SOCIETA' s.r.l. aveva di fatto cessato la propria attività di impresa, omettendo, tra le altre cose, la regolare tenuta della contabilità ed era stata poi fittiziamente ceduta ad un terzo, individuato nella persona di PARTE [REDACTED] che ne aveva immediatamente disposto la messa in liquidazione, cancellandola dal Registro delle Imprese;

- che tali operazioni avevano di fatto annullato la garanzia patrimoniale della la SOCIETA' s.r.l., pregiudicando qualsivoglia aspettativa di pagamento dei creditori;
- che successivamente alla declaratoria di fallimento erano emerse gravi irregolarità amministrative e contabili, tali da indurre la Guardia di Finanza a formalizzare un processo verbale di constatazione nei confronti degli odierni convenuti e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina a depositare istanza di fallimento della società;
- che per tali ragioni, con provvedimento [REDACTED] il giudice delegato della procedura fallimentare della la SOCIETA' s.r.l. aveva autorizzato la proposizione della presente azione.

Tanto premesso, parte attrice deduceva:

- che nel 2014 la proprietà e l'amministrazione della società erano riconducibili ad PARTE (amministratore unico) e PARTE (dipendente), soci pro quota del 50% ciascuno del capitale sociale;
- che sotto il profilo patrimoniale, al [REDACTED] la società aveva dichiarato di avere un patrimonio netto pari ad € [REDACTED] risultante dalle seguenti voci contabili:
 - a) attivo patrimoniale pari ad € [REDACTED] a sua volta composto, in via principale, da immobilizzazioni materiali per € [REDACTED] e crediti verso terzi per € [REDACTED]
 - b) un passivo patrimoniale pari ad € [REDACTED] a sua volta composto principalmente da debiti, per complessivi € [REDACTED]
- che nel corso del 2014, PARTE e PARTE avevano avviato un'operazione di scissione societaria asseritamente volta alla razionalizzazione delle attività della la SOCIETA' s.r.l., al rafforzamento delle attività di impresa e di gestione ed allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, il tutto partendo dagli assets patrimoniali al tempo nella disponibilità della società;
- che, in particolare, PARTE e PARTE avevano inteso:
 - mantenere in capo alla la SOCIETA' s.r.l. le attività di lavori specializzati di costruzione e di completamento degli edifici;
 - destinare in capo alla la SOCIETA' s.r.l. le attività di autotrasporto merci conto terzi, le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, sia per conto proprio che per conto terzi, nonché le attività di scavi e movimento terra;
- che in data [REDACTED] era stato, quindi, iscritto presso il Registro delle Imprese di Latina il progetto di scissione parziale proporzionale della la SOCIETA' s.r.l. nella la SOCIETA' s.r.l., le cui quote sociali venivano equamente ripartite tra PARTE nella qualità di amministratore unico, e PARTE nella qualità di dipendente;

- che in data [REDACTED] i soci della la SOCIETA' s.r.l. avevano deliberato l'approvazione del menzionato progetto di scissione;
- che il [REDACTED] la la SOCIETA' s.r.l. era stata, pertanto, scissa con atto pubblico a rogito del notaio dott. [REDACTED] in Latina, [REDACTED]
- che, per effetto della scissione, la la SOCIETA' s.r.l. aveva trasferito alla la SOCIETA' s.r.l. un patrimonio netto pari ad € [REDACTED] la cui consistenza veniva dettagliatamente indicata nel progetto di scissione, nella delibera di scissione nonché nell'atto di scissione;
- che, in particolare, erano stati assegnati alla la SOCIETA' s.r.l. i cespiti attivi della fallita per un valore stimato in € [REDACTED] ivi compresi tutti i beni immobili della società, le attrezzature; gli autoveicoli ed i motoveicoli, gli autoveicoli pesanti ed i carrelli, gli impianti, i macchinari e le apparecchiature, i rapporti di lavoro con i 10 dipendenti, i contratti strategici con le Banche, ivi inclusi leasing e mutui aventi ad oggetto: n. 2 motrici [REDACTED] n. 1 escavatore cingolato [REDACTED] con annessi accessori, n. 1 autocarro [REDACTED] completo di accessori, le certificazioni e abilitazioni relative all'esercizio di impresa, gli appalti vigenti alla data di scissione, i debiti strategici della Fallita, ivi inclusi i debiti verso le Banche;
- che, per effetto di detta operazione, era stata prevista la permanenza in capo alla la SOCIETA' s.r.l. di un patrimonio netto di € [REDACTED] la cui consistenza non era stata, tuttavia, in alcun modo precisata;
- che, successivamente alla scissione, la la SOCIETA' s.r.l. era subentrata nelle attività originariamente di competenza della la SOCIETA' s.r.l., conseguendo peraltro importanti risultati imprenditoriali, come emerso dai bilanci della società dal 2014 al 2018;
- che PARTE era successivamente divenuto proprietario del 100% del capitale sociale della la SOCIETA' s.r.l.;
- che la la SOCIETA' s.r.l., immediatamente dopo la scissione aveva invece cessato di svolgere la propria attività di impresa, di curare la regolare tenuta delle scritture obbligatorie, sia contabili che societarie, di presentare le dichiarazioni dei redditi e di depositare i bilanci di esercizio e, contestualmente a dette operazioni, PARTE e PARTE avevano, seppur solo formalmente, abbandonato la la SOCIETA' s.r.l., dismettendo, in data [REDACTED] la totalità delle rispettive quote in favore di PARTE
- che la cessione in favore del PARTE era fittizia, poiché, come emerso dal verbale di constatazione della Guardia di Finanza del [REDACTED] la cessione di quote era avvenuta a titolo sostanzialmente gratuito, atteso che il prezzo di € [REDACTED] formalmente convenuto nell'atto di cessione non era mai stato corrisposto dal cessionario, né era stato chiesto in pagamento dai

due cedenti; PARTE e PARTE inoltre, avevano continuato ad operare nella società, presentandosi ai terzi come *domini* e amministratori di fatto della stessa;

- che la citata cessione di quote era finalizzata a delegare al PARTE la liquidazione e la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, onde avviare il decorso del termine di cui all'art. 10 L. Fall. e, quindi, al fine di rendere non più fallibile la società scissa;

- che il PARTE quindi, in data aveva assunto la carica di amministratore, il aveva posto in liquidazione la società, il aveva trasferito la sede legale presso un nuovo locale in stato di abbandono e privo di qualsivoglia legame con la società e in data aveva chiesto la cancellazione della società dal Registro delle Imprese;

- che PARTE e PARTE facendo peraltro leva sulla somiglianza delle denominazioni delle due società nonché sulla percepita assoluta continuità aziendale, avevano quindi indotto in errore i terzi circa la reale situazione patrimoniale della la SOCIETA' s.r.l., utilizzando promiscuamente le carte intestate delle due società, del tutto simili tra loro, ricorrendo ad un unico sito internet, registrato e gestito da PARTE nonché confondendo, in sede di fatturazione, le partite iva delle due società;

- che, per tali ragioni, i fornitori si erano avveduti del deterioramento della situazione economica della la SOCIETA' s.r.l. solamente con ritardo, come confermato dal fornitore la SOCIETA' s.r.l.;

- che, come constatato dalla Guardia di Finanza, sin dalla scissione ed anche successivamente alla cessione delle quote sociali al PARTE PARTE e PARTE avevano continuavano ad utilizzare la la SOCIETA' s.r.l. per porre in essere ulteriori operazioni illegittime in danno della stessa, omettendo di dichiarare e registrare in contabilità redditi imponibili stimati per il 2015 in € oltre iva, per il 2016 in € oltre iva, per il 2017 in € oltre iva, nonché per il 2018 in € oltre iva; registrando in contabilità costi inerenti ad acquisti di beni, in realtà eseguiti in favore della la SOCIETA' s.r.l.; continuando ad incassare, anche in contanti, i pagamenti delle fatture destinati alla la SOCIETA' s.r.l.;

- che alla Curatela era stata consegnata documentazione contabile e societaria del tutto carente (registri iva acquisti e vendite degli anni 2012 e 2013, libro giornale degli anni 2012 e 2013, registro dei beni ammortizzabili degli anni 2012 e 2013) e, pertanto, inidonea a ricostruire le movimentazioni intercorse;

- che il millantato attivo patrimoniale contabile di € si era rivelato del tutto inesistente, in quanto: nessuno degli asseriti crediti per € e nessuna delle asserite immobilizzazioni materiali per € veniva rinvenuto dalla curatela; non vi era traccia

alcuna di tali beni negli anni intercorsi tra la scissione e la data di fallimento; nel progetto di scissione e nei relativi atti esecutivi non era stata fornita alcuna indicazione su quali fossero, in concreto, i beni e i crediti contabilizzati;

- che, pertanto, gli odierni convenuti avevano adottando il citato atto di cessione nella piena consapevolezza di arrecare danno sia alla società che ai suoi creditori.

Il Fallimento attore dava atto, altresì, della costituzione, nel giudizio originariamente incardinato avanti al Tribunale Ordinario di Latina ed iscritto al N.R.G. [REDACTED] della [REDACTED] la SOCIETA' s.r.l., di PARTE [REDACTED] di PARTE [REDACTED] (con unica comparsa di costituzione depositata in data [REDACTED] e di PARTE [REDACTED] (con comparsa di costituzione depositata in data [REDACTED] nonché dell'avvenuto deposito delle rispettive memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e delle comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.

Tanto premesso, parte attrice, ritenendo che la citata operazione di scissione societaria fosse stata posta in essere al solo fine di distrarre il patrimonio della la SOCIETA' s.r.l. in danno dei suoi creditori, concludeva chiedendo, in via principale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 66 L. Fall. e 2901 c.c., di dichiarare inefficace l'atto di scissione parziale in favore di società di nuova costituzione del [REDACTED] a rogito del notaio dott. [REDACTED] in Latina, [REDACTED] [REDACTED] e dichiarare responsabili la la SOCIETA' s.r.l., PARTE [REDACTED] PARTE [REDACTED] e PARTE [REDACTED] responsabili per i danni subiti dal Fallimento della la SOCIETA' s.r.l. in liquidazione e, per l'effetto, di condannare i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in favore del Fallimento della somma di Euro [REDACTED] o, in via subordinata, dell'importo di € [REDACTED] o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, eventualmente determinata anche ai sensi dell'art. 1226 c.c..

2.- Con comparsa depositata il [REDACTED] si costituiva in giudizio PARTE [REDACTED] eccependo:

- la prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria esercitata dal Fallimento, essendo inutilmente spirato il termine quinquennale decorrente dall'iscrizione dell'atto di scissione nel Registro delle imprese;
- la inammissibilità dell'azione revocatoria esperita con riferimento ad un atto di scissione societaria, stante la definitività dei suoi effetti;
- l'estraneità del PARTE [REDACTED] ai fatti lamentati dall'attore, in quanto la la SOCIETA' s.r.l. non aveva mai manifestato la volontà di sottrarsi al pagamento dei propri debiti.

Il convenuto concludeva, quindi, come in epigrafe riportato.

3.- Con comparsa depositata in data [REDACTED] si costituivano in giudizio la [REDACTED] la SOCIETA' s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, PARTE [REDACTED] e PARTE [REDACTED] eccependo:

- la inammissibilità della domanda revocatoria dell'atto di scissione ex artt. 66 L. Fall. e 2901 c.c., divenuto ormai definitivo con il decorso del termine per l'opposizione alla stessa;
- la insussistenza dei presupposti di cui all'azione revocatoria ordinaria.

I suddetti convenuti esponevano:

- che, quanto alle immobilizzazioni materiali, con l'atto di scissione del [REDACTED] erano stati trasferiti terreni e fabbricati per un valore di circa € [REDACTED] i cui ratei di mutuo erano stati corrisposti dalla la SOCIETA' [REDACTED] s.r.l.;
- che mentre dallo stato patrimoniale passivo della la SOCIETA' [REDACTED] s.r.l., allegato al primo progetto di scissione parziale, si poteva evincere un capitale di € [REDACTED] e debiti complessivi per € [REDACTED] dallo stato patrimoniale passivo della la SOCIETA' [REDACTED] s.r.l. si poteva notare un totale debiti per € [REDACTED];
- che la la SOCIETA' [REDACTED] s.r.l. si era inoltre accollata il pagamento: del decreto ingiuntivo emesso in favore della BANCA [REDACTED] s.p.a. per la somma di € [REDACTED] del saldo debitore del conto corrente acceso dalla la SOCIETA' [REDACTED] s.r.l. presso il BANCA [REDACTED] e del mutuo bancario concesso da tale Banca; del mutuo bancario di circa [REDACTED] concesso dalla società cooperativa BANCA [REDACTED] di debiti verso l'Agenzia delle Entrate (rateizzazione del [REDACTED] per € [REDACTED] del [REDACTED] per € [REDACTED] [REDACTED] per € [REDACTED] del [REDACTED] per € [REDACTED] del TFR relativo ai dipendenti transitati dalla società fallita alla convenuta, per complessivi € [REDACTED] vari contratti di leasing per vetture e macchinari;
- che dal contesto così delineato si poteva chiaramente evincere che la la SOCIETA' [REDACTED] s.r.l., PARTE [REDACTED] e PARTE [REDACTED] non avevano posto in essere alcun comportamento fraudolento volto a distrarre ingenti capitali dalla la SOCIETA' [REDACTED] s.r.l.

I convenuti concludevano, quindi, come in epigrafe.

4.- Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento svoltosi avanti al Tribunale Ordinario di Latina ed iscritto al N.R.G. [REDACTED] rigettate le istanze istruttorie, la causa veniva istruita solo documentalmente e assunta in decisione sulle conclusioni delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

5.- Occorre innanzitutto rilevare, come correttamente indicato dalla parte attrice nelle proprie difese, la tardività dell'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria sollevata dal convenuto PARTE [REDACTED] nella memoria di costituzione depositata in data [REDACTED] nel giudizio R.G. n. [REDACTED] innanzi al Tribunale Ordinario di Latina.

Ed invero, il PARTE [REDACTED] a fronte della rituale notifica del citato atto di citazione avanti al Tribunale Ordinario di Latina, in cui la data di prima udienza era stata fissata [REDACTED] poi differita al

██████ ai sensi dell'art. 168-*bis*, comma IV c.p.c., si è tardivamente costituito in giudizio in data ██████. Ne consegue, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., la decadenza del convento dalla facoltà di sollevare l'eccezione di prescrizione, non rilevabile di ufficio.

6.- E' parimenti infondata l'eccezione relativa di inammissibilità dell'azione revocatoria dell'atto di scissione, sollevata da tutti i convenuti.

Giova premettere che l'azione revocatoria ordinaria è disciplinata dall'art. 2901 c.c., in base al quale il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

- 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
- 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Al terzo comma, poi, è precisato che non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.

In particolare, l'azione revocatoria ordinaria rappresenta uno dei principali strumenti predisposti dall'ordinamento per la conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. Tale strumento, infatti, ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa. Detta azione, ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia vittoriosamente esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva ai sensi degli artt. 602 e ss. C.c. per la realizzazione del credito (Cass. civ. 18.2.1991, n. 1691).

In primo luogo la norma richiede la esistenza di un credito, sia pur sottoposto a condizione o a termine, anche quale aspettativa che non sia prima facie pretestuosa e che possa valutarsi probabile anche se non definitivamente accertata (Cass. civ. sez. 3, 15 maggio 2018, n. 11755). Occorre, dunque, l'esistenza di una ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente (Cass. civ. Sez. 3 civile, n. 5246 del 10/03/2006) o ancora litigioso. Difatti, con riguardo all'esperimento dell'azione revocatoria relativamente a crediti litigiosi, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che "ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, è

sufficiente la titolarità di un credito eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato" (Cass. Civ., 7.05.2014, n. 9855, conf. a Cass. Sez. un., 9440/2004). Invero, il riferimento al credito condizionato o a termine, trasfuso nel disposto dell'art. 2901 c.c., consente di ritenere che il legislatore non abbia inteso tutelare soltanto la posizione di chi sia in atto titolare di un credito esigibile, la cui fattispecie costitutiva si sia già compiutamente perfezionata, ma si sia ispirato ad una ratio più ampia, rispondente alla fondamentale esigenza di offrire tutela al soggetto rispetto al quale si sia realizzata una situazione di fatto in presenza della quale la concreta ed effettiva rilevanza, come fonte di garanzia patrimoniale, del patrimonio di altro soggetto, dipenda, ormai, soltanto dal sopravvenire di ulteriori vicende, estranee alla sua sfera di controllo e di ingerenza. Peraltro, la nozione lata di credito accolta dall'art. 2901 c.c. - comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità - è coerente con la pacifica funzione dell'azione revocatoria, che non ha scopi restauratori, né nei confronti del debitore né in favore del creditore istante, ma tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori, e quindi anche a quelli meramente eventuali, ivi compresi i titolari di crediti nascenti da fatti illeciti, la cui sussistenza o consistenza sia ancora al vaglio dal giudice di merito.

Resta naturalmente fermo che le ragioni di credito tutelabili con il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. sono solo quelle che si fondano su un titolo che, seppur successivo all'atto di disposizione che si vuole revocato, sia antecedente all'esercizio dell'azione revocatoria.

L'art. 2901 c.c. prevede, poi, espressamente la sussistenza di un elemento oggettivo (cd. *eventus damni*) e di uno soggettivo. Quanto al primo, ai fini dell'esigibilità dell'azione revocatoria ordinaria, si deve evidenziare che non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Infatti, l'*eventus damni* ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito. Ciò può verificarsi anche in caso di mera variazione qualitativa del patrimonio, tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori o maggiormente incerto il soddisfacimento del credito (Cass. civ. 9/02/2012, n. 1896), con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia

tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. civ. n. 16221 del 18/06/2019). Quanto all'elemento soggettivo, è innanzitutto necessario che il debitore fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall'atto dispositivo in questione (cd. scientia damni). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – a cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore" (Cass. Civ. n. 2792/2002; Cass. Civ. n. 7262/2000).

Infine, quando si tratta di atto a titolo oneroso, è richiesta anche la consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni creditorie. Tuttavia, anche in questo caso la giurisprudenza ha distinto a seconda che l'atto sia anteriore o posteriore al sorgere del credito. Nel primo caso, è necessario che l'atto dispositivo sia stato compiuto proprio in funzione del sorgere della futura obbligazione, allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto. Nel secondo caso, invece, è sufficiente la generica conoscenza –da parte del terzo contraente- del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore possa arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra il terzo ed il debitore (Cass. civ. sez. 6-1, 3 dicembre 2014, n. 25614).

E' revocabile anche un conferimento in un ente, ad esempio un conferimento di beni in natura in una società, sia essa personale o di capitali, che la Suprema Corte ha ritenuto negozio traslativo diretto in favore dell'ente, unico necessario e legittimo contraddittore della domanda ex art. 2901 c.c. (Cass.civ. sez. 1, 9 febbraio 2016, n. 2536).

In tali casi la Corte di legittimità ha ritenuto che: "In ipotesi di azione ex art. 2901 cod. civ. avente ad oggetto un negozio di conferimento, l'elemento psicologico della fattispecie revocatoria deve essere accertato con riguardo ai soci quando, nella fase costitutiva della società, la stessa ancora non abbia acquisito la soggettività giuridica, né sia dotata di un rappresentante legale, mentre, laddove l'organo gestorio sia contestualmente nominato, ne è, invece, sufficiente la ravvisabilità in capo a quest'ultimo ex art. 1391 cod. civ. (Cass.civ. sez. 1, 22 ottobre 2013, n. 23891).

In relazione alla specificità della fattispecie concreta, ritiene il Collegio, in continuità con indirizzo già assunto in precedenti pronunce che, ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.

espressamente si richiamano (Trib. Roma [REDACTED] Trib. Roma [REDACTED] Trib. Roma [REDACTED] il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. ben può essere esperito anche in relazione agli atti di "disposizione patrimoniale", posti in essere nell'ambito di operazioni societarie di scissione.

Alla luce dell'inequivoco disposto del primo comma dell'art. 2506 c.c. (di portata sostanzialmente non dissimile da quello dell'art. 2504 septies c.c., nel testo anteriore alla riforma del diritto delle società del 2003), la scissione parziale di una società, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società (nel caso di specie, di nuova costituzione) contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione, da parte della società beneficiaria, di valori prima non esistenti nel suo patrimonio; e ciò, per effetto della manifestazione di volontà unilaterale della società scissa contenuta nell'atto di scissione (in questo senso, cfr., in riferimento alla disciplina legale in vigore prima della riforma, Cass., 13 aprile 2012, n. 5874).

L'operazione straordinaria in questione - certamente di natura organizzativa - ha, dunque, quale effetto normale quello del mutamento della titolarità soggettiva (dalla scissa alla beneficiaria) di una parte del patrimonio della società che l'operazione ha deciso: l'atto di scissione è, sotto questo profilo, atto dispositivo onde, nella sussistenza dei restanti presupposti di cui all'art. 2901 c.c., è passibile di revocatoria su istanza del creditore o dei creditori della società scissa. Va, poi, osservato che, alla declaratoria giudiziale di inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. non è di ostacolo il divieto di pronunciare l'invalidità dell'atto di scissione, imposto al giudice dall'art. 2504- quater c.c. (applicabile all'atto di scissione per effetto del rinvio recettizio formale a tale disposizione di legge contenuto nell'ultimo comma dell'art. 2506-ter c.c.). Invero, la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo, consistito nell'assegnazione alla società beneficiaria di parte del patrimonio della società scissa, non interferisce sulla validità dell'atto di scissione bensì, in considerazione della natura relativa dei suoi effetti, consente ai creditori della società scissa di esercitare sui beni stessi, appartenenti alla società beneficiaria, azione esecutiva ex art. 2902 c.c..

Del resto, nello stesso ordine di concetti la dominante giurisprudenza, anche di legittimità, ha avuto modo di affermare il principio della non interferenza, sulla validità dell'atto costitutivo di società di capitali, dell'azione revocatoria ordinaria avente per oggetto il conferimento di beni in tale società da parte di una delle parti del contratto sociale (cfr. Cass., 11 marzo 1995, n. 2817; Cass., 18 febbraio 2000, n. 1804; Cass., 22 ottobre 2013, n. 23891).

Va, poi, evidenziato che l'esperibilità del rimedio generale di cui all'art. 2901 c.c. non può escludersi in ragione della esistenza, in favore dei creditori della scissa "per titolo anteriore", di uno specifico strumento di tutela anticipata, quale quello previsto dall'art. 2503 c.c. (applicabile alla scissione in forza del richiamo contenuto nell'ultimo comma dell'art. 2506 ter c.c.), a mente del quale i creditori possono fare opposizione alla scissione entro sessanta giorni dalla iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.

Invero, l'opposizione ex art. 2503 c.c. e l'azione revocatoria costituiscono strumenti di tutela profondamente diversi, per modo che "appare difficile ritenere che il primo rimedio possa considerarsi sostitutivo del secondo, che assorbirebbe". Segnatamente - come evidenziato in dottrina - l'opposizione paralizza l'esecuzione dell'operazione di scissione impedendo il venire ad esistenza dell'atto pregiudizievole, mentre la revocatoria lo rende inefficace ex post e nei limitati confronti del creditore istante. Non va taciuto, poi, che il rimedio contemplato dall'art. 2503 c.c. ha carattere di specialità, rispetto all'actio pauliana, avente carattere generale. Pertanto, non può negarsi al creditore il diritto di ricorrere alla disciplina generale, oltre che a quella speciale, atteso che le restrizioni della tutela dei creditori non sono giustificabili ove non espressamente previste; del resto nessuna norma di diritto positivo impedisce che, ai creditori sociali, possano essere riconosciuti due o più mezzi di garanzia, peraltro dissimili. Inoltre, l'azione revocatoria è rimedio esperibile - nella sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. - anche da parte di coloro che abbiano acquistato ragioni di credito, nei confronti della scissa, dopo l'iscrizione della delibera di scissione nel Registro delle Imprese, laddove, per converso, il rimedio contemplato dall'art. 2503 c.c. è accordato solo ai creditori per "titolo anteriore".

Ritiene, infine, il Tribunale che all'applicazione della norma di cui all'art. 2901 c.c. non sia neppure di ostacolo la disciplina della solidarietà dal lato passivo, conseguente alla scissione ex art. 2506 quater, ultimo comma, c.c. e della normativa specifica prevista in materia tributaria. Invero, costituisce principio di diritto del tutto pacifico nella giurisprudenza di legittimità e di merito quello secondo cui il compimento di un atto di disposizione del proprio patrimonio (comportante diminuzione della garanzia di cui all'art. 2740 c.c.) da parte di un coobbligato solidale, facoltizzi il creditore ad esercitare nei suoi confronti l'azione revocatoria (ricorrendone i presupposti), a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento, dal momento che la solidarietà dal lato passivo per l'adempimento di obbligazione pecuniaria determina una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito, tra loro distinti ed autonomi, fra il creditore ed ogni singolo debitore solidale ed aventi in comune solo l'oggetto della prestazione, tanto che il creditore ha la facoltà (art. 1292

c.c.) di scegliere il condebitore solidale a cui chiedere l'integrale adempimento (potendo anche rinunciare alla solidarietà nei confronti di uno dei condebitori), con la conseguenza che la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. grava sul patrimonio di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito (cfr., in questo senso, Cass., 1 agosto 1960, n. 2264; Cass., 13 marzo 1987, n. 2623; Cass., 21 novembre 1990, n. 11251; Cass., 22 marzo 2011, n. 6486). Non va, d'altronde, trascurato che la solidarietà passiva non esclude la necessità per il creditore di munirsi di titolo esecutivo da far valere nei confronti di ciascun debitore solidale e la necessità di avviare più procedure esecutive, nell'ambito delle quali partecipare con gli altri creditori di ciascun ente, mentre la conseguenza della revocatoria è l'inefficacia dell'atto con conseguente possibilità di agire in via esecutiva nei soli confronti del debitore originario con eventuale intervento dei soli creditori di detto debitore.

Non ignora il Tribunale il diverso orientamento assunto dalla Corte d'Appello di Roma con la sent. [REDACTED] con cui, in riforma di sentenza di questo Ufficio, si è pronunciata per la inammissibilità della azione revocatoria dell'atto di scissione, ma va ribadito l'orientamento già assunto che appare in linea con le pronunce sul punto della Suprema Corte.

La Corte di legittimità, nel decidere una ipotesi di revocatoria proposta da Equitalia, con ordinanza del [REDACTED] n. [REDACTED] ha ritenuto che la *“revocatoria ordinaria dell'atto di scissione societaria è sempre esperibile, in quanto mira ad ottenere l'inefficacia relativa dell'atto, che lo rende inopponibile al solo creditore pregiudicato, al contrario di ciò che si verifica nell'opposizione dei creditori sociali prevista dall'art. 2503 c.c. che è finalizzata a farne valere l'invalidità”*.

La Corte ha esaminato il profilo della introduzione della normativa in materia di scissione introdotta nel nostro ordinamento dall'art.15 del d.lgs. 16/01/1991 n. 22, in attuazione delle direttive 09/10/1978 n. 855 - 1978/855/CEE (art.22) e [REDACTED] n. 891 1982/891/CEE (art.19). La Corte ha osservato che tale normativa “presuppone una fusione o scissione efficace, supera la distinzione fra nullità e annullabilità, accomunate nella nozione di invalidità, e mira ad evitare la demolizione dell'operazione di trasformazione e la reviviscenza delle società originarie, ma appare pienamente compatibile con la natura e gli effetti dell'azione revocatoria, strumento di conservazione della garanzia patrimoniale, che agisce sul registro della mera inopponibilità dell'atto al creditore pregiudicato. In difetto di adeguato fondamento normativo - da escludersi alla luce del riferimento alla categoria dell'invalidità e non a quelle dell'inefficacia e dell'inopponibilità - non può quindi ritenersi che l'opposizione che compete ai creditori sia un rimedio sostitutivo e necessario e non solo aggiuntivo rispetto all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, di cui sussistano i presupposti.” Peraltro la Corte, in relazione

al difetto di eventus damni ha valutato la previsione dell'art. 2406 quater c.c. e la specifica regola in tema tributario di cui all'art.173, comma 13, TUIR e, dunque il profilo della responsabilità solidale delle società coinvolte nella scissione per i debiti della società scissa.. Osserva la Corte in motivazione: “ *A tal proposito è stato affermato che ogni società derivante dalla scissione può essere chiamata a rispondere solidalmente del passivo consolidato in sede di procedura fallimentare, rispondendone per intero solo la società cui il debito è trasferito o mantenuto, mentre le altre sono responsabili nei limiti della quota di patrimonio netto di loro spettanza come determinata al momento dell'avvenuta scissione. Nel caso di scissione di società, l'art. 2504 decies, comma 2, cod.civ. (applicabile ratione temporis, oggi art. 2506 quater, comma 3, cod.civ.) va interpretato nel senso che la società scissa risponde in via solidale, unitamente alla società di nuova costituzione, beneficiaria di una parte del patrimonio originario, del debito a quest'ultima trasferito o mantenuto. Tali debitori solidali, peraltro, sono tenute con modalità diverse: da un lato, infatti, la responsabilità della società scissa, presupponendo che il credito da far valere sia rimasto insoddisfatto, postula solo la previa costituzione in mora della società beneficiaria (cd. beneficium ordinis), non anche la sua preventiva escussione; dall'altro, esclusivamente la società cui il debito è trasferito o mantenuto risponde dell'intero debito, mentre la società scissa risponde nei limiti della quota di patrimonio netto rimastale al momento della scissione e, dunque, disponibile per il soddisfacimento dei creditori, atteso che la suddetta disposizione tende a mantenere integre le garanzie dei creditori sociali per l'ipotesi di scissione, non anche ad accrescerle (Sez.1, [REDACTED] n. 4455). Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, rilevante perché si verte in tema di debiti tributari, in tema di scissione parziale, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione produce effetti, rispondono, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 e dell'art. 173, comma 12, del d.P.R. n. 917 del 1986 – i quali prevalgono, per il principio di specialità, sull'art. 2506-quater, comma 3, cod.civ. - solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti alla scissione, anche in forza del principio della unitarietà dell'imposta, senza che tale disciplina violi il criterio di adeguatezza e proporzionalità, stante l'esigenza di maggiore tutela riconosciuta all'amministrazione finanziaria per l'adempimento delle obbligazioni tributarie, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 90 del 2018 (Sez. 5, 06/12/2018, n. 31591). I commi 12 e 13 del citato art.173 del Testo Unico delle imposte dirette prevedono infatti che gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente*

designata nell'atto di scissione. Inoltre i controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate della società scissa. Se la designazione è omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione. Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione. 4.3. E' tuttavia dirimente per la confutazione della censura quanto osservato in precedenza nel § [REDACTED] Gli atti dispositivi posti in essere dal debitore devono solamente determinare una menomazione del patrimonio del disponente, così da pregiudicare la facoltà del creditore di soddisfarsi sul medesimo, senza la necessità del ricorrere di un ulteriore requisito, ossia l'impossibilità o difficoltà del creditore di conseguire aliunde la prestazione, avvalendosi di rapporti con soggetti diversi. Deve quindi ritenersi irrilevante l'eventuale responsabilità solidale delle società risultanti dalla scissione, per eliminare il pregiudizio negativo ingenerato dall'uscita del cespite dal patrimonio di la SOCIETA' e della conseguente maggior difficoltà nella realizzazione del credito in precedenza ravvisata.”

Anche la Corte di Giustizia con sentenza n. 394 del [REDACTED] – su rinvio pregiudiziale della Corte d'Appello di Napoli - sulla interpretazione da dare alla direttiva 82/891/Cee del Consiglio (sesta direttiva) artt. 12 e 19 si è pronunciata nel senso che” “L’articolo 12 della sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni, come modificata dalla direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, in combinato disposto con gli articoli 21 e 22 della stessa direttiva 82/891, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, dopo la realizzazione di una scissione, i creditori della società scissa, i cui diritti siano anteriori a tale scissione e che non abbiano fatto uso degli strumenti di tutela dei creditori previsti dalla normativa nazionale in applicazione di detto articolo 12, possano intentare un’azione pauliana al fine di far dichiarare la scissione inefficace nei loro confronti e di proporre azioni esecutive o conservative sui beni trasferiti alla società di nuova costituzione. L’articolo 19 della direttiva 82/891, come modificata dalla direttiva 2007/63, in combinato disposto con gli articoli 21 e 22 della stessa direttiva 82/891, il quale prevede il regime delle nullità della scissione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’introduzione, dopo la realizzazione di una scissione, da parte di creditori della società scissa,

di un'azione pauliana che non intacchi la validità della scissione, ma soltanto consenta di rendere quest'ultima inopponibile a tali creditori.”

Sono seguite, poi, ulteriori pronunce della Suprema Corte nel medesimo segno indicato (Cass.civ. sez. 3, 6 maggio 2021, n. 12047 e 29/1/2021, n. 2153) che hanno confermato rispettivamente che *“Conformemente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE (con sentenza del ██████████ in causa C-394/18), la revocatoria ordinaria dell'atto di scissione societaria è ammissibile, poiché mira ad ottenere l'inefficacia relativa di tale atto, così da renderlo inopponibile al solo creditore pregiudicato (al contrario di ciò che si verifica nell'opposizione dei creditori sociali prevista dall'art. 2503 c.c., che è finalizzata a farne valere l'invalidità), dovendosi ritenere che la tutela dei creditori, a fronte di atti societari, si estende sino a ricomprendervi, sia pure in via mediata, qualsiasi attribuzione patrimoniale, a sua volta, "indiretta" ivi contenuta”* e che *“Conformemente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE (con sentenza del ██████████ in causa C-394/18), l'azione revocatoria ordinaria dell'atto di scissione societaria, pure se esercitata dal curatore fallimentare ex art. 66 l. fall., è sempre ammissibile, anche in concorso con l'opposizione preventiva dei creditori sociali ex art. 2503 c.c., in quanto la prima mira ad ottenere l'inefficacia relativa dell'atto per renderlo inopponibile al creditore pregiudicato, mentre la seconda è finalizzata a farne valere l'invalidità.”*

Per tutti i motivi esposti l'azione revocatoria dell'atto di scissione è da ritenere ammissibile e da valutare nel merito.

Tanto premesso, in relazione al caso di specie, occorre altresì precisare che il curatore fallimentare ha agito ex art. 2901 c.c. e 66 LF, in rappresentanza dei creditori sociali ed a loro tutela e tali sono i crediti di riferimento da considerare.

La Suprema Corte a S.U. (sent. ██████████ n. 5089) ha precisato che *“In tema di scissione societaria, l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., diretta alla declaratoria di inopponibilità al creditore dei relativi atti di assegnazione, è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché, pur non introducendo una controversia relativa a rapporti tra società, soci e organi sociali, e pur non risultando diretta ad incidere, come l'opposizione ex artt. artt. 2506-ter, 2503 e 2503-bis c.c., sulla scissione, privandola di efficacia erga omnes, investe un tipico atto dell'organizzazione societaria, che, in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore ed ove posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste alternativamente dal comma 1, nn. 1 e 2, del cit. art. 2901 c.c., entra a far parte della causa petendi dell'azione proposta, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un*

rapporto societario; tuttavia, la medesima azione, ove esercitata dagli organi della procedura concorsuale ex art. 66 l.fall., è devoluta alla competenza del tribunale fallimentare, che prevale su quella della sezione specializzata”.

Tale, sopravvenuto, orientamento in ordine alla competenza non può essere applicato considerata la mancata impugnazione della ordinanza di incompetenza da parte del Tribunale di Latina, mentre va considerato per la conferma dei presupposti dell'azione che debbono ricorrere.

Orbene, quanto alla prima condizione occorre evidenziare che se è vero che dal carattere dell'azione di massa della revocatoria si deduce che è del tutto irrilevante il fatto che il credito direttamente pregiudicato dall'atto di disposizione patrimoniale del debitore sia stato o meno ammesso al passivo, è altrettanto vero che resta pur sempre necessario, per l'integrazione della fattispecie invocata, che il curatore alleggi e dimostri l'esistenza di crediti anteriori all'atto revocando - che da quest'ultimo siano stati pregiudicati - oppure posteriori all'atto revocando, che siano stati posti in essere dal debitore poi fallito con la precisa intenzione di pregiudicare i futuri creditori.

La giurisprudenza di legittimità, in più occasioni, ha poi avuto modo di osservare che il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell' *"eventus damni"* ha l'onere di provare tre circostanze: a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; b) che il credito dei creditori ammessi o di alcuni dei creditori ammessi al passivo era già sorto al momento del compimento dell'atto che si assume pregiudizievole (a meno che non venga ipotizzata una dolosa preordinazione dell'atto dispositivo al fine di pregiudicare il soddisfacimento dei crediti in vista del fallimento); (c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto: consentendo soltanto l'acquisizione di tali dati di verificare in concreto, attraverso il loro raffronto, se l'atto in questione abbia effettivamente pregiudicato le ragioni dei creditori, rendendo oggettivamente più difficoltosa l'esazione dei crediti, in misura eccedente la fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori.

Non vale ad escludere l'eventus damni la responsabilità solidale della società beneficiaria della scissione, né rileva la sua solvibilità, poiché, in tema di revocatoria degli atti dispositivi posti in essere dal debitore l'art. 2901 c.c. richiede che essi si traducano in una menomazione del patrimonio del disponente, così da pregiudicare la facoltà del creditore di soddisfarsi sul medesimo. La norma in questione, però, non esige, quale ulteriore requisito, anche l'impossibilità o difficoltà del creditore di conseguire *aliunde* la prestazione, avvalendosi di rapporti con soggetti diversi. Pertanto, nel caso di solidarietà passiva, inclusa quella discendente

da fideiussione senza beneficio di escussione, l'*eventus damni* va accertato con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto con quella azione, non rilevando l'indagine sull'eventuale solvibilità dei coobbligati (Cass. civ. sez. 1, n. 31654 del 04/12/2019; Cass. civ. sez. 2, n. 6486 del 22/03/2020).

Nel caso di specie la Curatela ha debitamente documentato l'esistenza e la consistenza dei crediti per i quali ha agito in revocatoria ordinaria, nonché, l'anteriorità dell'esposizione debitoria della società **la SOCIETA'** s.r.l. in liquidazione rispetto all'atto revocando.

Infatti, valutati i documenti versati in atti, deve affermarsi che nel caso di specie sussistono quantomeno come crediti antecedenti:

- un credito di € [REDACTED] in comparsa conclusionale in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, per il mancato pagamento di imposte riferibili al periodo dal 2006 al 2014, come dimostrato dall'estratto del ruolo di imposta della **la SOCIETA'** s.r.l. (cfr. doc. 25 e doc. 27 allegati all'atto di citazione in riassunzione) e come emerso, altresì, dal decreto ex artt. 95 e 96 R.D. [REDACTED] n. 267 di ammissione allo stato passivo, di formazione dello stato passivo e di esecutività dello stesso (cfr. doc. 2 allegato alla citazione);

- un credito di € [REDACTED] in favore della **BANCA** [REDACTED] società cooperativa per azioni (cfr. doc. 31 allegato all'atto di citazione), derivante dal contratto di mutuo ipotecario stipulato in data [REDACTED] in favore della **la SOCIETA'** s.r.l., come dimostrato dal contratto prodotto in giudizio (cfr. doc. 29-2 allegato alla citazione) e dalla relativa documentazione (cfr. doc. 29-3; 29-4; 29-7; 29-8; 29-9 allegati alla citazione); e come emerso, altresì, dalla domanda "ultratardiva" di ammissione allo stato passivo ex art. 101 comma IV L. Fall. della citata Banca (cfr. doc. 29-0 allegato alla citazione).

Sul punto, non sono meritevoli di accoglimento le difese dei convenuti afferenti alla dedotta inesatta quantificazione del debito. Tali argomenti sono irrilevanti, poiché, per costante giurisprudenza, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario al creditore essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli *prima facie* pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (*ex plurimis*, Cass. civ. sez. II sentenza 18.7.2008 n. 20002; Cass. civ. sez. I sentenza 24.7.2003 n. 11471). Nel caso di specie, non si ravvisa la pretestuosità del credito che si vorrebbe tutelare con l'esperimento dell'azione revocatoria né rileva la parziale ammissione alla procedura di definizione agevolata dei debiti di natura fiscale.

L'atto di scissione è, quindi, successivo a talune delle ragioni di credito a tutela delle quali il Fallimento ha agito in revocatoria.

Quanto all'*eventus damni*, è sufficiente evidenziare che - con l'atto revocando - è stata trasferita una ingente parte del patrimonio immobiliare della società la SOCIETA' s.r.l. e l'attività aziendale produttiva.

In particolare, sono state assegnate alla società beneficiaria, come risultante dall'atto di scissione parziale, immobilizzazioni materiali per complessivi € [REDACTED] (di cui € [REDACTED] consistenti in terreni e fabbricati), attrezzature, autoveicolo, motoveicoli, autoveicoli pesanti e carrelli, impianti, macchinari ed apparecchiature, per complessivi € [REDACTED]. Sono state altresì assegnate alla beneficiaria passività per € [REDACTED].

Al contrario alla società poi Fallita residuava un (asserito) attivo patrimoniale contabile di € [REDACTED] rivelatosi inesistente, non essendo stati rinvenuti né gli asseriti crediti per € [REDACTED] né le asserite immobilizzazioni materiali per € [REDACTED] e nel Progetto di Scissione e negli atti esecutivi non vi è alcuna specificazione dei beni e crediti contabilizzati.

Se ne conclude che la Curatela ha fornito adeguata prova dell'*eventus damni*, mentre i convenuti hanno omesso di dimostrare (nonostante l'onere su di sé gravante) che la la SOCIETA' s.r.l. fosse titolare di un patrimonio residuo sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie, non potendosi affermare l'effettiva sussistenza di idonee garanzie patrimoniali alternative e/o suppletive, tali da far escludere la paventata perdita o grave compromissione della garanzia patrimoniale del credito.

E' emersa la prova alla *scientia damni* a carico di la SOCIETA' s.r.l., PARTE [REDACTED] e PARTE [REDACTED] essendo emerso che il PARTE [REDACTED] e il PARTE [REDACTED] rispettivamente amministratore e socio della società convenuta, hanno agito al fine di occultare l'insolvenza della la SOCIETA' s.r.l. e di distrarre le attività aziendali di quest'ultima a favore di un'altra società il cui capitale sociale apparteneva agli stessi soci della società scissa, nelle stesse proporzioni. l'attivo contabile di € [REDACTED] asseritamente assegnato alla società scissa era, in realtà, inesistente, per cui il patrimonio netto della la SOCIETA' s.r.l. disponibile alla data della scissione non era pari all'importo positivo di € [REDACTED] indicato nel progetto di scissione, ma alla somma negativa di € [REDACTED].

Quanto alla società scissa, si rileva che non è necessario l'accertamento del *consilium fraudis*, posto che, conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, l'atto di scissione è da considerarsi a titolo gratuito, quindi è sufficiente, ai fini del corretto esercizio dell'azione revocatoria, è sufficiente la *scientia damni*, che nella specie era certamente sussistente, avuto riguardo alla composizione del capitale sociale della società beneficiaria della scissione.

E' meritevole di accoglimento, dunque, l'azione revocatoria attorea: ne consegue la dichiarazione di inefficacia, nei confronti della parte attrice, dell'atto di scissione parziale in

dalla scissione della la SOCIETA' s.r.l., rispetto ai quali nessuna pretesa può vantare l'odierna parte attrice.

7.- Il Fallimento della la SOCIETA' s.r.l. in liquidazione n. [REDACTED] ha, inoltre, richiesto la condanna di la SOCIETA' s.r.l., PARTE PARTE e PARTE

[REDACTED] al risarcimento dei danni causati dalle condotte distrattive poste in essere successivamente alla scissione della la SOCIETA' s.r.l., da liquidarsi in € [REDACTED] oltre all'IVA, o nel minore importo ritenuto di giustizia. L'attore ha, quindi, esercitato l'azione di responsabilità nei confronti di PARTE e PARTE quali amministratori di fatto e del PARTE quale amministratore di diritto della la SOCIETA' s.r.l. in liquidazione per il compimento di atti distrattivi in danno di quest'ultima società e ne ha chiesto la condanna al risarcimento del danno, in solido con la la SOCIETA' s.r.l., quale beneficiaria di tali atti distrattivi.

La domanda va dichiarata inammissibile: in quanto l'azione di responsabilità e danno nei confronti della la SOCIETA' s.r.l. è stata proposta in aggiunta con la memoria ex art. 183, co, VI, n. 1 c.p.c. quale domanda principale, mentre in citazione erano proposte solo la domanda revocatoria in via principale e una domanda risarcitoria in via subordinata, pari al danno da scissione (ora indicata quale domanda n.3).

L'azione di responsabilità è stata proposta, dunque, in via principale ex novo quale domanda ulteriore non alternativa e sulla base di presupposti del tutto differenti dall'operazione di scissione, ovverosia per condotte successive all'avvenuta scissione.

La domanda tardiva proposta dinanzi al Tribunale di Latina è parimenti tardiva nel presente giudizio, introdotto in via di riassunzione a seguito di pronuncia di incompetenza e, dunque, in prosecuzione a tale giudizio, sussistendo una struttura unitaria con conservazione di tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente (Cass.civ. sez. lav. 1 marzo 2021, n. 5542).

8.- Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la prevalenza soccombenza dei convenuti, sono determinate in base al valore di causa secondo parametri tra minimo e medio e sono liquidate in favore dell'Erario, tenuto conto della ammissione della procedura attrice al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio N.R.G. [REDACTED] tra il Fallimento della la SOCIETA' s.r.l. in liquidazione n. [REDACTED] in persona del curatore *pro tempore*, la la SOCIETA' s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, PARTE

PARTE PARTE e PARTE ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) DICHIARA inefficace nei confronti del Fallimento della la SOCIETA' s.r.l. in liquidazione n. [REDACTED] l'atto di scissione parziale in favore di società di nuova costituzione del [REDACTED] a rogito del Notaio in Latina, Dott. [REDACTED]
- 2) ORDINA al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di scissione parziale di cui al punto 1, con esonero da responsabilità;
- 3) RIGETTA nella restante parte la domanda principale attorea;
- 4) CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Erario, che liquida in € [REDACTED] per compenso professionale ed € [REDACTED] di spese prenotate a debito, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed al 15% per spese generali.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025

Il Presidente
Giuseppe Di Salvo

Il Giudice
Enrica Ciocca